



CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE

VERBALE DI GARA n. 3 del 07/04/2025 – seduta riservata

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, DA SVOLGERE CON MODALITA' TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI C.E.R. 20.01.38 E 15.01.03 PROVENIENTI DA CASSONI POSTI NEI CENTRI DI RACCOLTA DEL CEC. e/o territorio. PERIODO 36 MESI + OPZIONI

Importo stimato: 2.462.326,20 di cui euro 1.160,00 di costi per interferenza, al netto di Iva, opzioni incluse.

CIG: B573AD7F96

Gara di appalto telematica.

* * *

PREMESSO CHE

- Con determina a contrarre n. 9 del 31-01-2025 questa Amministrazione ha determinato di affidare il servizio di trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti urbani CER 20018 e 150103 provenienti dai Centri di raccolta o punti a spot periodo 36 mesi oltre le opzioni previste mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 108, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con applicazione del criterio del prezzo più basso.

	- con la medesima determinazione è stata contestualmente approvata la documentazione allo scopo predisposta;	
	il valore globale stimato dell'appalto è pari ad 12.462.326,20 di cui euro	
	1.160,00 di costi per interferenza, al netto di Iva, opzioni incluse;	
	il valore a base d'asta è pari a 1.273.617,00 € di cui 600,00 euro per costi per	
	interferenza per 24 mesi;	
	che, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 36/2023, si è provveduto attraverso	
	le seguenti forme di pubblicità	
	• Pubblicazione di tutta la documentazione allo scopo predisposta, sulla parte pubblica della Piattaforma Telematica Traspare in dotazione del CEC, https://consorzioecologicocuneese.traspare.com/announcements?status=2 con termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 24 febbraio 2025 alle ore 11:00;	
	• Pubblicazione ai sensi degli artt. 84 e 85 del d.lgs. 36/2023 sulla Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), tramite l'interoperabilità della piattaforma di e-procurement con la PDND;	
	• Pubblicazione a livello europeo fornendo i dati della procedura all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo modalità conformi all'allegato II.7 del Codice dei Contratti Pubblici;	
	che in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.07 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, al presente procedimento di selezione del contraente, la stessa Autorità ha attribuito il seguente	
	Codice Identificativo di Gara: CIG: B573AD7F96;	

	- nel suddetto atto viene confermato come Responsabile Unico di Progetto la Dott.ssa Testa Simona, ai sensi dell'art. 15 del vigente "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";	
	- per la conservazione delle offerte sono state adottate le seguenti cautele: le buste virtuali sono conservate sul portale delle gare telematiche "Traspare";	
	richiamato il verbale 1 del 25/02/2025, con cui il Responsabile Unico di Progetto, ha aperto le buste amministrative verificando esclusivamente la presenza o assenza formale della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti rilevando quanto presente nel predetto verbale 1;	
	-richiamato il verbale n° 2 del 28/02/2025 con cui il Rup è stata ravvisata la necessità di ricorrere al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'integrazione delle dichiarazioni e/o documentazione mancanti di cui alle risultanze dell'esame della busta amministrativa nonché per ottenere chiarimenti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione;	
	che a tal fine, con nota prot. n. 680 del 28/02.2025, i concorrenti ammessi con riserva alla gara sono stati invitati, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, a presentare la documentazione mancante entro il giorno 10.03.2025 e successive note individuali alla ditta Al.Ma.Ecologia S.R.L con prot. 678 del 28/02/25 e alla ditta Ambiente Servizi srl con prot. 679 del 28/02/2025;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	il giorno 7 aprile ore 9:00 in Cuneo, nell'ufficio del RUP del Consorzio Ecologico Cuneese (in seguito CEC) sito in Via Massimo d'Azeglio 4, si è proceduto	

	alla verifica sostanziale della documentazione in esito ai soccorsi istruttori attivati di cui all'art. 101 del d.lgs. 36/2023 nei confronti delle due ditte partecipanti;	
	che le relative integrazioni documentali sono pervenute entro i termini stabiliti siccome:	
	- la ditta Ambiente Servizi srl ha provveduto all'integrazione in data 6/03/25 assunta a ns. prot. 751; - la ditta AL.Ma Ecologia srl ha provveduto all'integrazione in data 6/03/25 assunta a ns. prot. 765;	
	Con riferimento al soccorso istruttorio ed alla documentazione di partecipazione della Ambiente Servizi S.r.l., il RUP prende atto del fatto che la documentazione integrativa risulta conforme e l'impresa viene quindi ammessa alla prosecuzione della procedura di gara.	
	In ordine alla documentazione prodotta da AL.Ma Ecologia srl si evidenzia che la stessa non ha superato le evidenti criticità relative al mancato possesso dei requisiti di partecipazione.	
	In via preliminare occorre rammentare che la Stazione Appaltante, in ossequio dei principi di autovincolo, imparzialità, legittimo affidamento e par condicio competitorum, è tenuta all'applicazione delle disposizioni della lex specialis di gara.	
	A tal fine è bene richiamare la condivisibile giurisprudenza amministrativa che privilegia la c.d. interpretazione letterale della lex specialis di gara:	
	(i) Consiglio di Stato, Sez. VI, 01/03/2021, n. 1788: "il bando, costituendo la	

	lex specialis del concorso, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che <u>le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima</u> , sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l' amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva” (Cfr. in senso conforme: Consiglio di Stato, Sez VI, 6/02/2023, n. 1232).	
	(ii) T.A.R. Puglia-Lecce, 27/06/2024, n. 822: “...è evidente che ove si accogliesse la tesi della parte ricorrente principale, come esposta in narrativa, si attribuirebbero alla lex specialis di gara significati, impliciti o inespressi, pur in presenza di una dato testuale che viceversa non reca elementi di ambiguità, in quanto chiarisce chiaramente il suo ambito di applicazione”.	
	Ciò premesso, AL.Ma Ecologia srl non ha dimostrato il necessario possesso del requisito di capacità economico-finanziaria relativa al fatturato globale.	
	Sul punto, le disposizioni del Disciplinare di gara sono chiare ed univoche sia nel pretendere una adeguata capacità economico-finanziaria “nel triennio precedente (2023-2022-2021)”, sia per quanto riguarda le modalità previste a	
	comprova di tale requisito (“per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle	

	offerte corredati della nota integrativa”). Tale ultima disposizione costituisce peraltro riproposizione testuale di quanto previsto dal bando tipo Anac aggiornato.	
	Ebbene la disposizione della legge di gara in questione non è stata impugnata	
	tempestivamente da nessun operatore economico, tanto meno da AL.Ma Ecologia srl.	
	Quest’ultima ha anche formulato una richiesta di chiarimenti sulla disposizione	
	di gara, chiedendo se fosse possibile comprovare il requisito del fatturato globale includendo l’annualità del 2024; a tale chiarimento è stata fornita risposta	
	negativa stante il tenore testuale del disciplinare di gara.	
	Alla luce di quanto esposto, per il rispetto del principio di autovincolo e degli	
	altri principi richiamati, non può essere ammessa la comprova del requisito di	
	capacità economico-finanziaria facendo riferimento ad un triennio diverso da	
	quello indicato nella legge di gara e utilizzando uno strumento diverso da	
	quello ivi previsto.	
	Peraltro:	
	(i) con riferimento all’individuazione del triennio di riferimento, la Giurisprudenza ha confermato la correttezza dell’indicazione del triennio come effettuata dal CEC nel Disciplinare evidenziando che, se la data di pubblicazione del bando di gara cade in un periodo in cui non è ancora scaduto il termine per presentazione dei bilanci, “...è assolutamente corretto che il concorrente provi il possesso del requisito riferendosi all’ultimo triennio il cui ultimo anno coincide con l’ultimo bilancio depositato al momento della pubblicazione del	
	bando di gara medesimo “ (T.A.R. Puglia, Sez. III, 02/07/2021, n. 1125);	
	(ii) in ordine alla comprova mediante presentazione dei bilanci, oltreché essere	

	espressamente previsto dal bando tipo Anac, anche la Giurisprudenza ha individuato il bilancio approvato/pubblicato come necessario mezzo di prova con riferimento al requisito del fatturato globale:	
	a) il T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, 10/10/2022, n. 748 ha disposto che: "...il Collegio ritiene infatti che siano del tutto condivisibili le considerazioni svolte al riguardo da Osservanza s.p.a. secondo le quali la mandataria società cooperativa Alba Progetti aveva l'obbligo di dimostrare il requisito di capacità economico-finanziaria del fatturato di progettazione pregresso unicamente tramite i propri bilanci di esercizio approvati, come previsto espressamente per le società di capitali dall'art. 6.2 del Disciplinare di Gara che, sul precisato punto, riprende il contenuto dell'All. XVII parte I al D. Lgs. n. 50 del 2016 che, a sua volta, al punto sub b) stabilisce che la dimostrazione dei requisiti di capacità economico finanziaria avvenga, per gli operatori economici soggetti ex lege alla presentazione dei bilanci (tra i quali sono incontestatamente incluse le società di capitali e le società cooperative) tramite i bilanci d'esercizio approvati";	
	b) in tema di comprova di requisito di carattere economico finanziario, il termine "approvati", riferito ai bilanci delle società di capitali, deve essere inteso nel senso di "pubblicati", dal momento che "...solo con l'avvenuta pubblicazione del bilancio del bilancio di esercizio perde il valore di atto societario meramente interno per divenire idoneo a provare "alle esterno" la situazione economico-finanziaria della società (in quanto cristallizzata almeno tendenzialmente, al momento della pubblicazione medesima), con il correlato (e derivato) effetto di affidamento/conoscibilità/ verificabilità da parte dei terzi, ivi incluse le	

	Amministrazioni aggiudicatrici (ai fini di una certa e consapevole valutazione della solidità economico-finanziaria dei partecipanti alla procedura selettiva) e	
	gli altri operatori economici concorrenti ("par condicio")" (così T.A.R. Puglia,	
	Lecce, 16/03/2020, n. 329);	
	(iii) infine, anche ove si volesse considerare la dichiarazione IVA prodotta da	
	AL.Ma Ecologia srl quale mezzo di comprova alternativo al bilancio, la stessa	
	non sarebbe comunque adeguata siccome risulta presentata in data	
	25/02/2025, ossia dopo la scadenza del termine per la presentazione delle	
	offerte in gara (termine espressamente richiamato quale data limite per i bi-	
	lanci approvati).	
	Non risultano quindi superate le criticità relative al mancato possesso del re-	
	quisito di partecipazione in capo ad AL.Ma Ecologia srl.	
	Alla luce di quanto esposto, occorre escludere dalla gara la concorrente AL.Ma	
	Ecologia srl per la mancata dimostrazione del requisito 6.2.a) del disciplinare	
	di gara.	
	Ad adiuvandum si evidenzia che l'esclusione viene comminata anche per la	
	carenza del requisito di cui all'art. 6.3.a) del disciplinare e per il fatto che il	
	concorrente non ha fornito le informazioni richieste in sede di soccorso istrut-	
	torio.	
	Con richiesta in data 28/02/2025 prot. 678, la Stazione Appaltante ha invitato	
	AL.Ma Ecologia srl a fornire chiarimenti in merito ai servizi analoghi svolti,	
	chiedendo che venisse specificato in che misura è quotato all'interno dell'im-	
	porto riportato in gara il servizio di movimentazione di cassoni scarrabili pro-	
	venienti dal centro di raccolta.	

	AL.Ma Ecologia srl non ha fornito riscontro a tale richiesta, limitandosi ad un generico riferimento a precedenti giurisprudenziali in materia di servizi analoghi/identici.	
	Come stabilito dall'art. 101 c. 2 CCP, l'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.	
	Infine, la mancata risposta di AL.Ma Ecologia srl comporta anche la mancata dimostrazione del requisito di partecipazione richiesto all'art. 6.3.a), che espressamente stabiliva: "Per servizi analoghi si intendono i servizi di trasporto e recupero / smaltimento di rifiuti (EER 20.01.38 e 15.01.03 provenienti da CDR".	
	Anche sotto tale profilo il Disciplinare di gara non è stato gravato giudizialmente e si è quindi cristallizzato.	
	La dichiarazione resa in gara e la documentazione fornita da AL.Ma Ecologia srl non dimostrano il possesso del requisito da parte della concorrente siccome: - non viene indicato alcun servizio di ritiro e trattamento di rifiuti, - non è comprovato il fatturato richiesto con riferimento a servizi di trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti provenienti da centri di raccolta.	
	Anche sotto tale profilo, quindi, il concorrente è privo del necessario requisito di partecipazione.	
	Il Rup pertanto dà atto che l'operatore economico AL.Ma Ecologia srl è escluso dalla procedura di gara	
	Il RUP procederà, quindi, in successiva seduta pubblica, all'apertura dell'offerta economica del concorrente ammesso;	

[illegible]

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RUP (Simona Testa)